

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
SINDACATO AUTONOMO SANITA'
SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm

ADASS INFORMA

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO

Ottobre 2013 – n.° 10

Vallo della Lucania, Ottobre 2013

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di Ottobre **2013** **"ADASSanità INFORMA"**, periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo:

I vantaggi del Fondo Perseo;

ECM: Informazioni utili per i professionisti sanitari;

E' attivo il servizio "my Ecm" sul sito dell'Agenas;

Il programma del corso ECM del 18/11/2013;

la polizza assicurativa proposta della nostra O.S. a tutela del rischio professionale da colpa grave e della tutela legale per tutte le professioni del SSN che diventerà obbligatoria per legge dal 13/08/2014 (all'interno un approfondimento).

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, **un arrivederci a Novembre 2013**, ed invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale

Maria Teresa Esposito

Federazione **Sindacati** **Indipendenti**

TESSERAMENTO 2013



DALLA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

DEMOCRAZIA & PARTECIPAZIONE

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

CONTRATTI, INCENTIVI & DIRITTI



Sede Nazionale Via Crescenzo,43 - 00193 ROMA
Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it



Adassanità

I VANTAGGI DI PERSEO

✓ **PERSEO, essendo un fondo pensione di “natura negoziale”, si rivolge esclusivamente a:**

✓ Tutti coloro a cui si applicano i CCNL dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, e tutti coloro, comunque richiamati nell'Accordo istitutivo

✓ il personale appartenente alle aree dirigenziali delle Regioni e delle Autonomie Locali

✓ il personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III e IV

✓ i dipendenti delle Camere di Commercio

✓ **I Segretari provinciali e comunali potranno aderire una volta sottoscritto un apposito accordo di adesione**

• **Per incentivare i fondi pensione lo Stato ha previsto un regime fiscale agevolato**

✓ **DEDUCIBILITA'** - cioè il lavoratore non paga le tasse sui contributi versati entro i limiti di legge. Questo comporta un maggiore risparmio previdenziale e una minore trattenuta in busta paga.

Esempio: un versamento annuo di € 220 a Perseo, equivale ad una ritenuta in busta paga di € 160 (i 60 Euro di differenza tra i due importi rappresentano il vantaggio fiscale che non si avrebbe in caso di non adesione)

✓ **TASSAZIONE AGEVOLATA**

- **DEI RENDIMENTI** – i rendimenti sono tassati con imposta sostitutiva e aliquota pari all'11%

- **DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE** – Le prestazioni in capitale sono tassate, per la sola parte dedotta durante la fase d'accumulo, in tassazione separata e aliquota media calcolata sul reddito di riferimento

- **DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA** – le prestazioni in forma di rendita sono soggette a tassazione ordinaria per la sola parte dedotta durante la fase d'accumulo

Sfatiamo un luogo comune

✓ Il TFR conviene più dell'IPS, nonostante il miglior favore fiscale

✓ A parità di retribuzione e di anni di servizio, una dipendente che ha cominciato a lavorare nel 1990, nel caso avesse la possibilità di scegliere la modalità di calcolo della propria liquidazione, e passasse oggi dall'IPS al TFR avrebbe un guadagno a fine carriera di quasi 8.000 €.

✓ L'unico modo per scegliere di passare al TFR è quello di aderire a Fondo Perseo

PER SAPERNE DI PIÙ - DOVE E COME

Facciamo i nostri calcoli

✓ **Attraverso il motore di simulazione a disposizione dei nostri iscritti in apposite assemblee dei lavoratori, che inizieremo a tenere ad iniziare dal corrente mese di Ottobre,**

Sede Nazionale Via Crescenzo,43 - 00193 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it

ASL SALERNO: A TUTTI I LAVORATORI ASL SALERNO

Ecm. Ecco tutte le nuove informazioni utili per i professionisti sanitari

Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione. Spieghiamo come funzionano:

Publicata la determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione. La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità.

In particolare:

Esoneri

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo Ecm. L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali. Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in precedenza dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna.

Esenzioni

Le esenzioni dall'obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:

- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
- assenza per malattia;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

Tutoraggio individuale

Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito. I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrare nel programma formativo del professionista interessato.

Crediti per formazione all'estero

I professionisti sanitari che frequentano all'estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo Ecm per l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all'estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell'Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti Ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero. Nel caso in cui l'evento accreditato all'estero supera i

50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all'ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

- a) attività di autoapprendimento ossia l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
- b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell'apprendimento con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

Riduzione dell'obbligo formativo triennale

E' confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:

- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

L'obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri.

Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S.

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell'attività professionale, attestazione di svolgimento dell'attività di tutoraggio rilasciata dall'ente per il quale si è esercitata l'attività di tutoraggio, etc.). L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di

appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di Ecm alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti Ecm eventualmente acquisiti tramite i citati istituti.

All'atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.

Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps

I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all'Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all'Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.

Certificazione dei crediti

La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli:

- 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
- 2) certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l'intero fabbisogno formativo individuale triennale.

My ECM attivo sul sito Agenas per tenere sotto controllo i crediti acquisiti

Finalmente è attivo sul sito "www.agenas.it accesso al sistema ECM" sotto il menù a tendina "professionisti sanitari" la nuova funzione my ECM.

Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Componente RSU Aziendale

Maria Teresa Esposito

LA VIGNETTA DEL MESE



SE GLI INTERESSI DEL MUTUO CONTRATTO SONO USURAI, SONO DOVUTI ALLA BANCA?

L'usura, dal latino "usus" è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio.

Tale fattispecie è legislativamente regolamentata dalla legge n.108/1996 che ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari.

Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (legge 24/2001) ovvero al momento in cui il mutuo viene stipulato.

Occorre, quindi, effettuare un raffronto tra il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo, per il quale si dovrà tener conto anche di tutti gli oneri supplementari gravanti sul beneficiario del finanziamento ivi compreso il tasso di mora, ed I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dalla Banca D'Italia.

In tal modo, se il tasso pattuito supera il tasso globale medio individuato dalla Banca d'Italia, allora siamo in presenza di tassi usurari.

Le conseguenze giuridiche ed economiche che possono verificarsi in tale ipotesi variano a seconda che gli interessi del mutuo siano stati pattuiti lecitamente o meno.

Nel primo caso, infatti, troverà applicazione l'articolo 1815 comma 2 cc, il quale prevede che **"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."**

Il detto articolo, pur se collocato nella disciplina del mutuo, esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, sanzionando la pattuizione di interessi usurari con la previsione della nullità virtuale della relativa clausola, con l'effetto che gli interessi non sono dovuti nemmeno nella misura del saggio legale.

Meglio specificando, il d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, con norma di interpretazione autentica, ha sancito che **"ai fini dell'applicazione dell'art.644 cp e dell'art.1815, comma 2, cc, si intendono usurari gli interessi che SUPERANO IL LIMITE STABILITO DALLA LEGGE NEL MOMENTO IN CUI ESSI SONO STATI PROMESSI O COMUNQUE CONVENUTI, a qualunque titolo, INDIPENDENTEMENTE DAL MOMENTO DEL LORO PAGAMENTO"**.

Ne consegue che colui che ha contratto il mutuo con interessi usurari (già al momento della stipula dello stesso), previa declaratoria di nullità della clausola afferente gli interessi, avrebbe diritto alla restituzione degli interessi versati ed a corrispondere,

per la restante parte del mutuo se ancora in corso, solo e soltanto la sorte capitale senza gli interessi.

A tal proposito appare interessante una sentenza della Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, la quale ha stabilito che in caso di applicazione di tassi usurari per prestiti ai clienti, questi ultimi non sono tenuti a versare nessun interesse. Il dovere del risarcimento è limitato alla restituzione del capitale. (nello stesso senso la Corte di Cassazione con Sentenza n. 350/2013)

Diverso è, invece, il caso in cui gli interessi siano stati pattuiti lecitamente e, solo nel corso dei pagamenti delle rate siano divenuti usurari.

Ebbene, parte della dottrina e della giurisprudenza definiscono tale fattispecie come la cd. **USURARIETÀ SOPRAVVENUTA** degli interessi che, ancorché pattuiti lecitamente (al di sotto del tasso soglia ovvero in assenza di tasso soglia), dovessero risultare in seguito superiori al tasso soglia rilevato al momento della corresponsione delle somme da parte del debitore.

La valutazione di usurarietà deve essere rapportata non al momento di perfezionamento del negozio, bensì al momento del pagamento degli interessi, ovvero (secondo una diversa lettura) al momento della relativa maturazione.

Il superamento sopravvenuto del tasso soglia comporta esclusivamente sul piano civilistico l'inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite, con conseguente sterilizzazione dei relativi interessi per cui all'intermediario finanziario non sono dovuti gli interessi eccedenti tale limite.

In altri termini, nel caso di usura sopravvenuta, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall'art.1339 cc.

Tali principi si devono applicare anche a tutti i rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge sull'usura (legge 108/1996).

Di recente la sentenza della Corte di Cassazione n. 603/2013, in ordine alla sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse pattuiti in tema di mutuo, ha ritenuto valide le clausole pattuite con il contratto di mutuo del 1993 precisando che solo dalla data di entrata in vigore della legge 108/1996 e per la porzione di rapporto moroso non ancora esaurito, i tassi di interesse pattuiti devono essere rapportati con le soglie usuarie fissate dalla detta legge e, ove superiori, devono essere sostituiti ex art. 1339 cc con tassi nei limiti della soglia.

Purtroppo, la maggior parte dei mutui contratti prevedono interessi usurari, pertanto, appare certamente opportuno controllare se gli interessi in esso pattuiti siano o meno dovuti.

Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo.

A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo,

Igiene Ambientale, Sanità Privata.

Domanda

Da quale norma viene disciplinata la mobilità volontaria?

Risposta

L'art. 19 del CCNL Integrativo del Personale del Comparto Sanità del 20.9.2001 - concernente la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto o verso altre amministrazioni di comparti diversi - sostituisce la disciplina già prevista dagli articoli dal 12 al 15 del DPR 384/1990, semplificando l'istituto - come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001 - per rendere operativo il relativo diritto.

Ciò premesso, si fa notare che la mobilità intercompartimentale è regolata in modo diverso rispetto a quella di comparto richiedendo obbligatoriamente la concessione del nulla-osta. Ove ciò non avvenga la mobilità intercompartimentale non può essere attivata, né il mancato nulla osta può essere sostituito dal preavviso

Domanda

I benefici previsti in materia di mobilità dalla L.104/1992 devono essere rispettati?

Risposta

I benefici previsti dalla legge 104/1992, di cui i dipendenti sono destinatari, non possono essere in alcun modo disattesi.

Pertanto, se i posti non sono ancora stati assegnati sulla base della graduatoria di mobilità interna, gli stessi sono da considerare disponibili e si dovrà tenere conto della richiesta del dipendente di utilizzare la priorità nel trasferimento prevista dall'art. 33 - comma 5 - della legge 104/1992 che trova tuttora applicazione, purché si trovi nelle condizioni - opportunamente documentate - di dover assistere con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Pasquale Massanova - Vallo della Lucania (Sa))

ADERISCI ALLA:
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - ADASSanità
Sindacato Autonomo Sanità

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra Azienda Sanitaria Locale - Salerno o la :
SEGRETARIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa
(S.P. sede di Vallo) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo)
Castaldo Carmen (P.O. Sapri)
Maiese Lucia (D.S. Capaccio)
Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)
De Simone Antonio (D.S. Cava de' Tirreni)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)
Buonadonna Andrea (P.O. Roccardaspide)
Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)
Erbetti Antonio (P.O. Scafati)
Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)



SENTENZE LAVORO



In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

Cassazione: legittimo il provvedimento disciplinare per il lavoratore che ha una condotta non collaborativa

L'obbligo di collaborazione è insito nel **dovere di diligenza** ex art. 2104 *codice civile*. Esso trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede (art 1375 cod. civ.), poiché il lavoratore non adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell'imprenditore le sue energie lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro l'uso effettivo e proficuo di queste, il che si realizza anche mediante l'integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della funzione e/o del servizio cui la prestazione lavorativa inerisce."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22076 del 26 settembre 2013, ha dichiarato la legittimità del provvedimento sospensivo nei confronti del dipendente che, venendo meno all'obbligo di diligenza, **si rifiuta di collaborare con la collega incitandola a non produrre.**

Nel caso di specie un dipendente di Trenitalia Spa non solo era arrivato in ritardo allo sportello della biglietteria, ma, a causa di anomalie del sistema di vendita computerizzato, aveva ommesso di attivare il sistema di vendita manuale dei biglietti ed aveva invitato la collega, addetta al servizio, a fare altrettanto; si era poi allontanato per recarsi al bar; al rientro, aveva avuto un diverbio con la collega, nei cui confronti aveva pronunciato frasi offensive dell'onore e della dignità della persona. La Suprema Corte ha precisato che "l'ordine argomentativo della sentenza di appello è dunque teso a far rilevare come la tesi della provocazione - che, a dire del ricorrente, avrebbe innescato la sua legittima reazione verbale - non trovasse alcun riscontro nei fatti, poiché la collega non solo aveva osservato i doveri del suo ufficio, mentre il ricorrente non aveva fatto altrettanto ed aveva addirittura invitato la collega a violarli, ma, richiedendo la collaborazione del ricorrente, aveva agito del tutto legittimamente, poiché il dovere di collaborazione rientra nell'alveo del concetto di diligenza richiesto dall'art. 2104 cod. civ., ed il suo immotivato rifiuto aveva posto il ricorrente in una posizione di violazione disciplinare che può essa stessa integrare un'ipotesi di provocazione nel contesto delle relazioni

intersoggettive tra colleghi."

Cassazione: se l'assenza è dovuta a mobbing, il licenziamento è illegittimo

Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 22538 del 2 Ottobre

2013. Mobbing e superamento del periodo di comportamento: se il ctu accerta il nesso causale intercorrente tra le assenze reiterate e insanità dell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro non può intimare legittimo licenziamento. Il dipendente ricorre avverso il licenziamento denunciando reiterate condotte vessatorie, attuate dal datore di lavoro con diverse modalità: ripetuti richiami disciplinari non giustificati; sottoposizione e continue visite fiscali in pendenza di malattia; continue pressioni psicologiche che, alla lunga, ne avevano determinato gravi conseguenze sul suo equilibrio psicofisico. Le assenze per malattia erano dunque aumentate, determinando infine l'intimazione di licenziamento per superamento del periodo di comportamento. Il tribunale ha valutato le sanzioni irrogate dal datore di lavoro sicuramente sproporzionate nonché discriminatorie; e ha dichiarato che il periodo di malattia, causato da problemi psicologici determinati da tale condotta datoriale, non era imputabile al periodo di comportamento. Di conseguenza, il **licenziamento** era da considerarsi **illegittimo**. La sentenza, impugnata, viene confermata anche in secondo grado; la società propone quindi ricorso in Cassazione. Secondo il ricorrente il giudice del merito, in spregio al **principio d'impulso di parte e di libera ricerca della prova**, si era ripetutamente sostituito al lavoratore nell'individuazione della stessa, disponendo altresì la ctu che avrebbe confermato il collegamento tra assenze per malattia e vessazioni psicologiche subite. Il giudice si sarebbe spinto oltre l'esercizio di meri poteri esplorativi, sostituendosi di fatto al ricorrente. La Cassazione rigetta il ricorso. Ricorda come sia peculiarità del rito del lavoro "l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi spunti di indagine" rendendo legittimo, ed anzi doveroso, il fatto che il giudice, "anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio (...) idonei a superare incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente **allegati**".



Federazione Sindacati Indipendenti
AREA DI COORDINAMENTO ADASSANITÀ REGIONE CAMPANIA



ORGANIZZA

CORSO TEORICO - PRATICO

LAVORO O RESISTENZA? IL MODO IN CUI LO STRESS DA LAVORO INFLUENZA LA NOSTRA VITA



Evento n. 1826 - 78619



Ordine Assistenti Sociali della Campania

Evento in corso di accreditamento dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Campania

Lunedì 18 Novembre 2013

Aula Magna P.O. San Luca - Vallo della Lucania (Sa)

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo stress è una condizione che si propone, in modo inaspettato e inconsapevole, trasversalmente nella dimensione bio-psico-sociale dell'essere umano. Riconoscere tale fenomeno è il primo step necessario ad una corretta prevenzione. I problemi connessi allo stress interessano nella società moderna il mondo del lavoro in modo sempre più consistente, aumentando l'autocoscienza dei lavoratori nei confronti dei rischi ad esso connessi. Gli operatori socio-sanitari occupano un ruolo che, per caratteristiche sociali ed organizzative, gli impone un grande dispendio di risorse psicologiche, che a lungo andare possono generare fenomeni di disadattamento, reazioni di stress e malattie collegate alla professione (burnout). La normativa riguardante l'analisi dei

fattori di rischio psicosociali introdotta con il D.Lgs 81/2008 riconosce l'importanza della valutazione dello stress- lavoro - correlato stimolando la prevenzione nel settore della salute e della sicurezza occupazionale. Identificare il problema stimola l'acquisizione di strategie capaci di rilevarlo e fronteggiarlo con specifiche metodologie che, saranno proposte all'interno del corso e che, si avvalgono di attività di pianificazione, di definizione e comunicazione degli obiettivi e della gestione dell'impatto emozionale avverso.

Il recupero fisico/psicologico del dipendente pubblico (permessi/congedi/aspettative).

Segreteria Scientifica

dr.ssa Grasso Concetta – *Sociologa*

9,5 Crediti ECM per tutte le professioni

RELATORI

dr.ssa Carmen Brogna

Psicologa

dr. Gian Pietro Durini

Responsabile Settore Previdenziale Asl Como

PER ISCRIZIONI


Segreteria Organizzativa

Esposito Maria Teresa 333 4614880

Ronca Roberto 339 8366787

Moscatiello Loredana 339 3340135

Castaldo Carmen 328 0150614



FSI-adassanità Campania si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o e-mail senza ulteriori obblighi
SINDACATO FSI-ADASS Sede Regionale: 84078 Vallo della Lucania (Sa) – Via P. Tipoldi 7/d - Tel. 3334614880 - teresaesposito1949@libero.it

Sede Nazionale Via Crescenzo,43 - 00193 ROMA
Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it



LA SERENITÀ

DEGLI ISCRITTI CI STA A



CUORE

PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE LA NOSTRA POLIZZA

Tutela Rischio Professionale Colpa Grave

- Responsabilità Civile per tutti gli Associati che svolgono l'attività regolamentata dalla legge 43 / 2006 anche in libera professione e fuori servizio in regime di volontariato
- Copertura valida per Dipendenti e Liberi Professionisti
- Estensione alla RCO e conduzione dello studio
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato
- Retroattività di 5 anni e tutela per 5 anni successivi

Tutela Legale Professionale

- Procedimenti penali per imputazioni dolose e colpose
- Illeciti Amministrativi
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato

PRIMA ED UNICA NEL SUO GENERE

L'obbiettivo che ci siamo posti è offrire il massimo livello di tutela, con capitoli di polizza chiari e completi ad un premio estremamente competitivo

DAL 20 FEBBRAIO 2013 ATTIVABILE IN TUTTE LE SEDI TERRITORIALI
CHIEDI AL DELEGATO DELLA TUA AZIENDA I PROSPETTI INFORMATIVI ED I MODULI PER L'ADESIONE

PSI (Federazione Sindacati Indipendenti) Sede Nazionale: Roma - viale E. Mattei, 101 - Tel. 06/4789997 Fax: 06/4789997 - <http://www.federazione.it>